

licet legamus, vinum omninò Monachorum non esse; sed quia nostris temporibus, id Monachis persuaderi non potest, saltem vel hoc consentiamus, ut non usque ad satietatem bibamus, sed parcius, quia vinum apostatare facit etiam sapientes. Ubi autem loci necessitas exposcit, ut nec superscripta mensura inveniri possit, sed multò minus, aut ex toto nihil, benedicant Deum qui ibi habitant, & non murmurent, hoc ante omnia admonentes, ut absque murmurationibus sint.

§. VII.

Il Capitolo delle Colpe.

Finita Prima, i Religiosi si radunano in Capitolo, per intervenire alla lezione del Martirologio, e cantarvi *Pre-tiosa*, &c. colle altre Preci proprie di quell' Officio; terminate le quali, ne' giorni che non sono festivi, e che non
v'è

v' è discorso, o pubblica esortazione si sentono in primo luogo le colpe dei Novizi, i quali poi licenziati dal Superiore, che presiede al Capitolo, si sentono ancora quelle de' Professi.

Questo Esercizio di umiliazione è fondato sopra il Capo quarantesimosesto della Regola, e' l modo di ridurlo in pratica l' impariamo dal settantesimo degli Usi Cisterciensi. *Si quis dum in labore quovis, in Coquina, in Cellario, in Ministerio, in Pistrino, in horto, in arte aliqua dum laborat, vel in quocumque loco aliquid deliquerit, aut fregerit quippiam, aut perdiderit, vel aliud quid exceßerit ubi ubi* (il che dinota tutte le colpe esteriori) & *non veniens continuò ante Abbatem, vel Congregationē (idest et Congregationem secundum Boberium; la Comunità)*
ipse

ipſe ultrò ſatisfecerit, & prodiderit delictum ſuum, dum per alium cognitum fuerit, maiori ſubiaceat emendationi.

Poſſiamo aſſerire con verità, che da queſta fedeltà di accuſarſi delle proprie colpe, e di eſſerne pubblicamente proclamato, non meno che dalle vive, e caritatevoli ripreſſioni, che ne fanno i Superiori, dobbiamo riconoſcere il mantenimento di quel poco di bene, che alligna, e germoglia tuttavia nella noſtra Oſſervanza.

Il P. D. Edmondo Martene prova invincibilmente l'uſo delle umiliazioni frizzanti, con un paſſo di S. Bernardo, il quale non fece alcuna difficoltà di umiliare vivacemente un Converſo, in cui

K con-

concorrevano quasi a gara a renderlo ammirabile, la semplicità, e l'innocenza; il che fece il Santo, perchè quegli dava segno di soverchia fiducia, trovandosi ridotto all'estremo periodo di sua vita. Sopra di che quel dotto Autore fa questa giudiciosissima riflessione: *Quod si ita moribundum S. Abbas impetebat, quomodo putas sanos, & valentes?* e indi a non molto egli attesta, che riprendere si possono eziandio le persone più pie, e più perfette, senza menzogna, nè finzione; attesochè, *hec omnia (dic' egli) non assertivè proferuntur, sed increpativè.*

Dopo che i Fratelli si sono accusati de i loro falli, vengono essi proclamati da gli altri, di quelli, che forse non

ave-

Commen-
tar. in
Reg. S.
Bened.
pag. 214
& 215.

avran
fata d
Cafino,
zioni fu
vegnac
ne del
Edmo
tempo
poli d
spontan
tur occu
denuncia
Miores
tis immi
tuens ut
quum fu
cent. Ab
ter, &
si tempo
deatur
L'uf
zioni è
confer
na Re

avevano notati; pratica disu-
fata da i Religiosi di Monte
Casino, e da altre Congrega-
zioni fu 'l loro esempio; av-
vegnachè, giusta l' osservazio-
ne del più volte lodato Don
Edmondo, fosse già in ogni
tempo osservata da i Disce-

poli di S. Benedetto. *Publicam, Martene
spontaneamque confessionem sequeba- de antiq.
tur occultarum culparum publica etiam Mona-
denunciatio, quam proclamationem chorum
Maiores nostri vocarunt, eamque sa- ritibus.
tis innuit ipse S. P. Benedictus, sta- lib. prim.
tuens ut delictum, dum per alium co- C. 5. n.
gnitum fuerit, maiori vindicta subia- 42. pag.
ceat. Ab ea tamen abstinent Cassinen- 65.
ses, & nos eorum exemplo, licet om-
ni tempore apud nostros usitata vi-
deatur.*

L' uso di queste proclama-
zioni è sempre paruto alla
conservazione della Disciplina
Regolare cotanto giove-

vole, che è stato introdotto, e stabilito nella maggior parte delle Religioni, come dalle loro antiche, e moderne Costituzioni chiaro apparisce. La verità del mio dire comprovano specialmente le Costituzioni dell' Ordine insigne de' RR. PP. Predicatori di San Domenico *distinct. 2. cap. 6.* e quelle de' PP. Agostiniani Scalzi *par 6. cap. 1. de culpis*: ove prescrivefi un metodo di proclamare, poco dal nostro dissimile in questi termini: *In proclamationibus autem culparum hunc modum servari volumus, ut petita licentia loquendi a Prelato, dicat Proclamans, stans, non exagerando verba, ne eius accusatio sit accusabilis: Frater N. habet dicere suam culpam; & tunc illo qui proclamatus fuerit surgente, & si non fuerit Sacerdos, genuflectente, si non re-*

cor-

cordetur, subiungat proclamans: recordetur fr. N. quod tali die, tali loco, tale quid dixit, vel fecit, seu facere omisit. Tunc proclamatus, genibus flexis, humiliter dicat suam culpam, vel petita supradicto modo licentia, modestè se excuset: non enim volumus, quod aliquis culpam suam, vel alterius in Capitulo, vel extra, pertinaciter, vel furibundè præsumat defendere, sub pœna gravis culpæ. Si autem proclamatus negaverit, vel se excusaverit, proclamans non instet, nisi iussus, vel interrogatus a Priore. In proclamante enim apparere debet charitas, & modestia; uterque verò sermonem suum dirigat ad Priorem, nec mutuo loquantur, nè fortè, quod absit, in Capitulo contentiones oriantur, & culpæ culpis addantur, & locus correptionis fiat locus corruptionis.

Disse poc' anzi, essere il metodo dalle Costituzioni de gli accennati Religiosi divisato,

K 3 poco

poco al nostro dissimile, ed ora vuol quì mostrarsene il divario. Presso di noi egli è cosa inudita, che alcuno apra bocca in Capitolo per sua discolta. Quando talvolta ciò addivenga, benchè molto di rado, a qualche Novizio, delle nostre costumanze meno informato, tutta la Comunità ne dimostra special dolore, prostrandosi ognuno colla faccia per terra; volendo con quell'atto di umiliazione, quasi riparare la colpa del Monaco di soverchio sensibile alle umiliazioni, non che prevaricatore della santa Regola, la quale vuole, che venendo fatte al Religioso qualsivoglia ingiurie, con tacita coscienza abbracci la pazienza: *Qui-*

Reg. C. 7 in 4. buslibet irrogatis iniuriis, tacita conscientia.

cientia, patientiam amplectatur. Egli ^{humilita.}
è non pertanto permesso, di ^{tis gradu}
sincerare in disparte il Superiore, adducendo con quiete d' animo, e piacevolezza tutte le ragioni convenevoli in sua giustificazione.

I Padri Carmelitani Scalzi, oltre i consueti Capitoli delle colpe, deputano a questo effetto in ogni Convento un Padre per zelatore, il quale *ex officio* dee proclamare, qualora gli sia noto qualche difetto, benchè ciaschedun Religioso possa ciò fare.

Per altro questo esercizio, quantunque umiliante, si pratica con tanto di carità, che ben lungi di alterarla, o infievolirla, non fa, che accrescerla, e corroborarla ne i Religiosi; appieno persuasi, che

tanto i loro Fratelli, i quali gli proclamano, o gli accusano, quanto i Superiori, che gli riprendono, non hanno altra mira, che del loro profitto spirituale. Donde ne viene, essere trito costume presso di noi, e per poco generale, di offerire prieghi particolari all' Altissimo per quelli, che noi veggiamo applicati ad accudire in questa maniera, e cooperare al nostro avanzamento nella Perfezione Religiosa.

Non si permettono proclamazioni in Capitolo, che dei difetti esteriori, e giammai non debbono esser fondate sopra meri sospetti, nè sopra cose solamente udite riferire.

Reg. S.
Bened.
Cap. 46

Si anime verò peccati causa latens fuerit, tantum Abbati, aut spirituales senioribus patefaciat, qui sciant curare

curare sua, & aliena non detegere,
aut publicare.

Quanto alle colpe interiori, elle vengono riservate al sacro Tribunale della Penitenza; avvegnachè per lo più i Monaci stessi le manifestino spontaneamente in particolare al Superiore, sì per udirne i consigli, e le ammonizioni, come per loro consolazione spirituale. Questo costume ci è ingiunto dalla Regola, e ne risulta poco men, che continova l'occupazione del Superiore, verso il quale i Religiosi tutta la confidenza possibile, molta schiettezza, ed apertura di cuore sempre dimostrano.

Reg. C.

4. Infra

50. &

C. 7. in

5. gradu

humilitatis.

